

N. 21 Rep.

Repubblica Italiana

TESTAMENTO PUBBLICO

L'anno 1995 (milenovecentonovantacinque), il giorno
20 (venti) Gennaio, alle ore quindici e trenta
minuti.

In Milano, nel mio studio in Via Cappuccio 16.

Avanti a me Giuseppe Gallizia notaio in Milano,
iscritto nel Collegio Notarile di Milano, alla
presenza dei testi noti ed idonei, aventi i requi-
siti di legge come le stesse persone mi confermano,

Mariani Cristina nata a Bollate il 13 Marzo 1971,
residente a Bollate, Via Roma 13, impiegata;

Strada Laura nata a Bollate il 16 Dicembre 1970
residente a Bollate, Via Monte Cervino 10, impiega-
ta,

si è personalmente costituita la signora

ISACCHI AMELIA vedova Samaja nata a Cislago il 25
Agosto 1914, residente a Milano, Via Nino Bixio 30,
casalinga,

della cui identità personale sono certo, la quale,
volendo fare testamento per atto pubblico, alla
continua e simultanea presenza dei succitati testi-
moni, spontaneamente e di propria bocca ha dichia-
rato a me notaio le sue volontà testamentarie che

vengono a mia cura integralmente ridotte per
iscritto come segue:

"Revoco qualunque precedente testamento.

Premetto che è mio massimo desiderio che, dopo il mio decesso, i redditi derivanti dai miei immobili (in particolare da quelli in Milano), possano servire per consentire a poveri, bisognosi, malati, senzatetto, di usufruire di vitto, vestiario, cure, alloggio, nonchè per permettere la prosecuzione degli studi superiori a studenti meritevoli che, per condizioni familiari disagiate, dovrebbero altrimenti lavorare per dare entrate alla famiglia.

Lascio tutti i miei immobili in Milano (Via Nino Bixio 30 - compresa la casetta bassa, e Via Pisacane n.34/A), Cislago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Turate, Santa Giuletta, ad una fondazione da costituire con la denominazione FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA, in memoria delle famiglie mia e di mio marito, secondo lo statuto di cui infra, perchè possa utilizzare i redditi di tali immobili e, relativamente ai terreni, anche il corrispettivo ricavato dalla loro vendita (nel momento in cui questi diventassero fabbricabili o comunque aumentassero considerevolmente di valore, o si ravvisasse l'opportunità della vendita non essendovi comunque

prospettive di modifica di destinazione), per gli scopi previsti all'art.2 dello statuto di cui infra.

Poichè i redditi degli immobili provengono quasi esclusivamente dai fabbricati di Milano, ritengo verrebbe snaturata la fondazione se si consentisse la vendita di tali fabbricati: è pertanto mio preciso desiderio non si proceda a tale alienazione: chi amministrerà la fondazione dovrà sempre tenere ben presente ciò.

La fondazione apporrà una targa sugli immobili di Milano in memoria delle famiglie Isacchi e Samaja e farà celebrare una mesca ogni anno.

Qualora, per qualsiasi motivo, la fondazione non ottenga il riconoscimento entro dieci anni dal mio decesso, stabilisco che tutti i beni come sopra disposti a favore della fondazione spettino alla Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi con sede in Roma, Via Maresciallo Caviglia 30. uffici in Milano, Piazza Morandi 6, perchè utilizzi redditi (e corrispettivi ricavati dalla vendita dei terreni) per gli scopi di cui sopra, per sopperire a casi eccezionali o comunque di particolare gravità.

Alla mia morte desidero annunci mortuari a funerali avvenuti: al mio funerale desidero molti fiori.

Voglio che la fondazione sia retta dal seguente



STATUTO

Articolo 1°

Per volontà della Signora Amelia Isacchi ved.Samaja,

in memoria delle famiglie Isacchi e Samaja, è

costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA"

con sede in Milano, Via Nino Bixio n.30.

Articolo 2°

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha come scopo l'attuazione di inizia-

tive di interesse sociale, l'assistenza caritatevole

agli individui bisognosi, l'incremento della istru-

zione e della educazione della gioventù in disagiate

condizioni economiche, anche in discipline scarsa-

mente diffuse quali quelle artistiche e musicali,

mediante la concessione di sovvenzioni, premi, borse

di studio.

Articolo 3°

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal

complesso dei beni immobili lasciati allo scopo

dalla Signora Amelia Isacchi ved.Samaja, con il suo

testamento.

Il patrimonio potrà venire accresciuto da altri

lasciti, donazioni o contributi, che siano

espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Fondazione.

Articolo 4°

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Articolo 5°

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario (se nominato)
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 6°

Organo deliberante della Fondazione è il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri inizialmente a vita, nelle persone dei Signori:

- Quarna Mario nato a Cavaglio d'Agogna (NO) l'11 maggio 1938;
- Mazzucca Giuseppe nato a Milano il 18 settembre 1955;
- Padre Aristide Cabassi, attuale bibliotecario del Convento di S.Angelo in Milano.

Il Sig. Quarna sarà Presidente del Consiglio di Amministrazione, a vita.

Qualora, per qualsiasi causa, Padre Aristide Cabassi venisse a mancare dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, gli subentrerà la persona che gli altri due consiglieri in carica andranno a scegliere tra più persone designate dal superiore della Comunità del Convento di S.Angelo in Milano; lo stesso avverrà in caso di cessazione per qualsiasi causa di chi sia subentrato al posto di Padre Aristide Cabassi o al posto dei suoi successori.

Qualora, per qualsiasi causa, uno degli altri membri del Consiglio di Amministrazione venisse a mancare, i consiglieri rimasti designeranno la persona che coprirà il posto vacante, e così di seguito per

cooptazione sempre da parte dei consiglieri rimasti
in carica.

Qualora siano venuti a mancare due qualsiasi dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio. In tal caso i nuovi Consiglieri saranno nominati di comune accordo dal Superiore della Comunità del Convento di Sant'Angelo di Milano, dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano e dal Conservatore del Conservatorio di musica G. Verdi di Milano. Allo scopo di evitare che tutti i consiglieri così nominati decadano dalla carica contemporaneamente, tali consiglieri rimarranno in carica, in ordine di età partendo dal più anziano, rispettivamente per tre, cinque e sette anni. I consiglieri che a questi subentreranno, rimarranno in carica per cinque anni come infra stabilito.

Articolo 6° 7

I membri eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

Le cariche di tutti i membri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 8°



Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica per cinque anni e può essere confermato. Il primo Presidente rimane in carica a vita.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute di diritto dal Presidente: in caso di sua assenza, dal componente più anziano.

Articolo 9°

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle delibere, provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

Articolo 10°

Al Consiglio di amministrazione spetta:
- di nominare il Collegio dei Revisori;

- di deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo; l'esercizio finanziario decorre dal 1° primo gennaio al 31 trentuno dicembre di ogni anno;
- di deliberare in ordine alle iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ed in ordine a qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
- di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonchè la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- di approvare eventuali regolamenti interni.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta degli altri due consiglieri.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno e l'ora di una prima e di una seconda convocazione, che non possono essere fissate nello stesso giorno.

le riunioni sono valide se sono presenti almeno due Consiglieri.

Salvo quanto infra, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualsiasi deliberazione di alienazione di immobili o di modifica dello statuto deve essere approvata all'unanimità dai tre consiglieri.

Articolo 11°

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12°

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario che collabora con il Presidente

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- alla attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle sedute degli organi della Fondazione.

Articolo 14°

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci.

I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,

Durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 15°

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16°

In caso di cessazione per qualsiasi causa della fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di ente con sede in Milano, avente almeno uno degli scopi della fondazione, a scelta "dell'Arcivescovo pro tempore di Milano"



Richiesto io notaio, indagate le volontà della testatrice, ho steso, tutto a mia cura, questo testamento che, presenti i testi ho letto alla parte che pienamente lo approva e lo sottoscrive coi testi e con me notaio alle ore 17 (diciassette) e 5 (cinque) minuti.

Quest'atto scritto a macchina da persona fida, consta di tre fogli occupati per dodici pagine.

Alma Han
Laura Strade

Mariam Gustine

